

VISTI PER NOMADI DIGITALI E LAVORATORI DA REMOTO

Si tratta di visti pensati per quei cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia un'attività lavorativa **altamente qualificata** (art 27 quater comma 1 d Dlg 286/98) **attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che gli consentiranno di lavorare da remoto**.

Se l'attività svolta si configura come lavoro autonomo dovrà essere richiesto un visto per lavoro autonomo/nomade digitale mentre per lavoratori con contratto di lavoro subordinato dovrà essere richiesto un visto di lavoro subordinato/lavoratore da remoto.

REQUISITI E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL VISTO NOMADE DIGITALE

1. Domanda di visto, compilata e stampata da firmare in presenza
[Schengen/ Short term visa](#)
[National/ Long term visa](#)
2. Una fotografia formato passaporto recente (scattata da non oltre 6 mesi), con sfondo bianco e dimensioni di 35 x 40 mm, conforme alle linee guida dell'ICAO, disponibili al seguente link: https://www.icao.int/sites/default/files/FAL/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
3. Passaporto (originale e una copia a colori) con almeno 3 mesi di validità dalla scadenza del visto e due pagine bianche
4. Documenti attestanti la residenza in Corea del Sud
 - 4.1. Per i cittadini coreani:
Certificato di identità+ certificato di residenza in inglese (영문 주민등록등본)
 - 4.2. Per i cittadini non coreani:
per visti Schengen: copia a colori del permesso di soggiorno coreano con validità di almeno 3 mesi dalla scadenza del visto, o in alternativa, certificato cartaceo del rilascio del permesso di soggiorno con validità di almeno 3 mesi dalla scadenza del visto
Per visti nazionali: copia a colori del permesso di soggiorno coreano in corso di validità'
5. Biglietto aereo
per visti Schengen: prenotazione di un biglietto di andata e ritorno
Per visti nazionali: prenotazione di un biglietto di andata e ritorno o biglietto di andata e dimostrazione di poter coprire le spese di rientro.

All'atto di presentazione della domanda di visto gli interessati dovranno inoltre dimostrare di:

- a) essere lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98)
- b) **reddito minimo annuo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (al momento € 8.500 X3 = € 25.500)**
- c) **assicurazione sanitaria** per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- d) disponibilità di **alloggio** (un contratto di proprietà di un immobile, o un contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate)
- e) **esperienza di almeno sei mesi** nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale

REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL VISTO LAVORATORE DA REMOTO

1. Domanda di visto, compilata e stampata da firmare in presenza
[Schengen/ Short term visa](#)
[National/ Long term visa](#)
2. Una fotografia formato passaporto recente (massimo 6 mesi), con sfondo bianco (35mmx40mm)
3. Passaporto (originale e una copia a colori) con almeno 3 mesi di validità dalla scadenza del visto e due pagine bianche
4. Documenti attestanti la residenza in Corea del Sud
 - 4.1. Per i cittadini coreani:
Certificato di identità+ certificato di residenza in inglese (영문 주민등록등본)
 - 4.2. Per i cittadini non coreani:
per visti Schengen: copia a colori del permesso di soggiorno coreano con validità di almeno 3 mesi dalla scadenza del visto, o in alternativa, certificato cartaceo del rilascio del permesso di soggiorno con validità di almeno 3 mesi dalla scadenza del visto
Per visti nazionali: copia a colori del permesso di soggiorno coreano in corso di validità'
5. Biglietto aereo
per visti Schengen: prenotazione di un biglietto di andata e ritorno
Per visti nazionali: prenotazione di un biglietto di andata e ritorno o biglietto di andata e dimostrazione di poter coprire le spese di rientro.

All'atto di presentazione della domanda di visto gli interessati dovranno inoltre dimostrare di:

- a) essere lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98)

- b) **reddito minimo annuo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (al momento € 8.500 X3 = € 25.500)**
- c) **assicurazione sanitaria** per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- d) disponibilità di **alloggio** (un contratto di proprietà di un immobile, o un contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate)
- e) **esperienza di almeno sei mesi** nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come lavoratore da remoto
- f) **contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante**. L'importo della retribuzione annuale non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT e disponibile [qui](#) :
- g) **dichiarazione del datore di lavoro**, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti **l'assenza di condanne a suo carico**, negli ultimi 5 anni, per reati di cui all'articolo 22, comma 5- bis, del Testo Unico.

COME DIMOSTRARE DI ESSERE LAVORATORE ALTAMENTE QUALIFICATO (per entrambe le tipologie di visto)

Il/la richiedente potrà dimostrare di essere lavoratore altamente qualificato in uno dei seguenti modi:

- I. Il possesso di un **titolo di istruzione superiore di livello terziario** (rilasciato da una Università competente nel paese dove è stato conseguito) che attesti il completamento di un **percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018**,
- II. Il **possesso dei requisiti per l'esercizio di professioni regolamentate attestato** da una delle **Autorità Italiane competenti** (art. 5 Dlgs 6 novembre 2007, n. 206, ([vedasi Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti - impresainungiorno.gov.it](#))). È necessario presentare copia della suddetta attestazione.
- III. Il possesso di una **qualifica professionale superiore** attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
Il richiedente **deve presentare i seguenti documenti** rilasciati da Autorità Pubblica nel Paese dove tale esperienza è stata conseguita (es. Camera di Commercio, Comune, Enti pubblici competenti, Enti previdenziali, ecc.):

- dati identificativi dell'impresa e lo specifico settore di attività in cui l'impresa opera od ha operato;
- la posizione rivestita dall'interessato all'interno dell'impresa (titolare, socio, dipendente);
- copia contratto di lavoro e/o copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno due per ogni anno dichiarato);
- attestazione del datore di lavoro con descrizione delle esperienze conseguite all'interno dell'impresa ed indicazione delle date di inizio e fine rapporto.

IV. **Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti** la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia un **dirigente o uno specialista nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.**

La documentazione rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE deve essere presentata in copia autentica (o copia conforme all'originale), apostillata o legalizzata e tradotta in lingua italiana. La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale.

Per il titolo di studio e relativa qualifica professionale di livello terziario è possibile presentare in luogo della Dichiarazione di Valore anche l'attestazione di comparabilità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

Nota bene. La presentazione della documentazione richiesta non costituisce garanzia di concessione del visto. L'Ufficio Visti ha facoltà di richiedere ulteriori documenti qualora ciò venga reputato necessario ai fini della valutazione della domanda di visto.